



PARTE SPECIALE G
REATI AMBIENTALI



INDICE

G. REATI AMBIENTALI.....	3
G.1 Elenco reati applicabili.....	3
G.2 Aree a rischio.....	5
G.3 Principi generali di comportamento	5
G.4 Principi di controllo preventivo	7



G. REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha esteso agli enti la responsabilità “amministrativa” per alcuni illeciti ambientali, attraverso l’introduzione del nuovo articolo 25 *undecies* nel D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 121/2011 - oltre ad aver previsto, quali reati presupposto, due nuove figure di reato introdotte nel codice penale (artt. 727 *bis* e 733 *bis*) - ha esteso alle società l’applicazione di sanzioni per le violazioni ambientali disciplinate nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010) e in altre leggi speciali in materia ambientale (D.Lgs. n. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”; Legge n. 549/1993 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”; Legge n. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”).

Con l’approvazione della Legge n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, il Legislatore italiano ha inoltre introdotto nel codice penale il Titolo VI *bis*, dedicato ai delitti contro l’ambiente, nonché modificato (art. 8, Legge n. 68/2015) l’articolo 25 *undecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001 al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto: (i) art. 452 *bis*, c.p., “Inquinamento ambientale”; (ii) art. 452 *quater*, c.p., “Disastro ambientale”; (iii) art. 452 *quinqies*, c.p., “Delitti colposi contro l’ambiente”; (iv) art. 452 *sexies*, c.p., “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”; (v) art. 452 *octies*, c.p., “Circostanze aggravanti”. La suddetta Legge ha altresì apportato **modifiche ad alcuni reati presupposto**¹ già previsti dall’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01, oltre ad apportare **modifiche**, in tema di **sanzioni per le persone fisiche**, ai reati di “Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione” e “Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”².

G.1 Elenco reati applicabili

La parte speciale “G” è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727 *bis* c.p.)
- **Distruzione o deterioramento di *habitat* all’interno di un sito protetto** (art. 733 *bis* c.p.)

¹ Si tratta nello specifico dei reati di cui all’ art. 257, D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti” e all’art. 260, D.Lgs. 152/2006, “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.

² Si tratta nello specifico dei reati di cui all’art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992, all’art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992 e all’art. 6, comma 4 L. 150/1992.



- **Violazioni delle norme di: scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento** (art. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 commi 1 lettere a e b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Violazione delle norme inerenti alla bonifica dei siti** (art. 257 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari in materia di gestione dei rifiuti** (art. 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- **Violazione delle norme inerenti al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260 *bis*, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità dell'aria** (art. 279, comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)
- **Violazione delle norme relative all'import / export di animali rari non in ottemperanza a prescrizioni** (art.1, commi 1 e 2 e dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992)
- **Violazione delle norme relative alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili** (art. 6, comma 4 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992)
- **Falsificazione o alterazioni di certificati o uso di certificati falsi o alterati** (art. 3 *bis*, comma 1 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992)
- **Violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono** (art. 3, comma 6 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993)
- **Sversamento volontario di sostanze inquinanti da navi** (art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007)
- **Sversamento colposo di sostanze inquinanti da navi** (art. 9 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007)
- **Inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.)
- **Disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.)
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinquies* c.p.)
- **Traffico ed abbandono di materiale ad alta reattività** (art. 452 *sexies* c.p.)
- **Circostanze aggravanti** (art. 452 *octies* c.p.)



In considerazione delle attività svolte da MIL e del tipo di reati la cui commissione possa far sorgere la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto, si ritengono rilevanti i Reati Ambientali:

- in materia di “**rifiuti**”, nello specifico quelli relativi alle attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, Testo Unico Ambiente³), alla violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari (art. 258, comma 4, T.U.A.), alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.), alla violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, commi 6 e 7, T.U.A.);
- in materia di “**scarichi di acque**” (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A.);
- in materia di “**sostanze ozono lesive**” (art. 279 comma 5, T.U.A.);
- di **Inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.);
- di **Disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.);
- di **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinquies* c.p.);
- le **Circostanze aggravanti** (art. 452 *octies* c.p.).

G.2 Aree a rischio

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

- G.2.1 Gestione dei rifiuti
- G.2.2 Gestione degli scarichi idrici
- G.2.3 Gestione degli *asset*

G.3 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico di Gruppo e dalle specifiche norme interne aziendali:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

³ D.Lgs. n. 152 del 2006, di seguito “T.U.A.”.



Inoltre, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- alla gestione, diretta o indiretta, dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione, diretta o indiretta, di una discarica abusiva di rifiuti;
- alla miscelazione, diretta o indiretta, di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, ovvero all'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento, diretto o indiretto, di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- all'instaurazione di rapporti con fornitori esterni che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o che non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, conferiti da MII;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- allo scarico, diretto o indiretto, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di rifiuti;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;
- alterare in modo irreversibile le matrici ambientali a seguito di comportamenti deprecabili;
- impedire agli organi di controllo di svolgere efficacemente il loro compito o di alterare artificiosamente lo stato dei luoghi;
- omettere la bonifica o non svolgere in maniera corretta il ripristino o il recupero dello stato dei luoghi;
- a ledere o mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, l'incolumità pubblica, la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o agli *habitat* protetti.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle norme interne aziendali.



G.4 Principi di controllo preventivo

Con riferimento alle aree indicate al paragrafo G.2 vengono di seguito illustrati i principi di controllo preventivo esistenti a livello di sistema di gestione ambientale:

- disposizione organizzativa che definisce l'assetto delle responsabilità in materia di tutela ambientale all'interno della Società;
- attribuzione ad una struttura organizzativa societaria del compito di attuare le politiche aziendali per la tutela dell'ambiente (presidio normativo, revisione di procedure, diffusione di istruzioni operative, ecc.) e di fornire supporto / consulenza alle altre strutture aziendali sulla materia;
- aggiornamento e mantenimento del sistema di gestione ambientale in conformità alla normativa vigente;
- adozione e diffusione della politica integrata per l'ambiente, la salute e sicurezza e la qualità della Società, volta al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed alla ricerca di soluzioni che riducano l'impatto ambientale delle attività;
- costante aggiornamento in merito all'applicabilità delle leggi in materia ambientale;
- disciplina dei processi di ottenimento, integrazione e rinnovo delle autorizzazioni in materia ambientale in conformità alla legge;
- individuazione di indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali e definizione di modalità per il periodico monitoraggio delle stesse;
- definizione di modalità per pianificare e condurre gli audit interni finalizzati alla verifica dello stato di applicazione del SGI e del mantenimento del decoro ambientale dei luoghi di proprietà o in conto patrimonio a MIL e della relativa conformità legislativa;
- svolgimento di attività di formazione ed informazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;
- esistenza di regole a disciplina di ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione con riferimento alle tematiche in materia ambientale, ivi incluso l'esito delle attività di verifica;
- esistenza di un chiaro processo di identificazione degli aspetti ambientali e di valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati;
- esistenza di regole per la gestione delle emergenze, atte a mitigarne gli effetti, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente;
- attribuzione di procure senza limiti di spesa per la tutela ambientale;
- formalizzazione di una clausola ambientale nei contratti di fornitura, che definisca gli obblighi reciproci delle parti in materia ambientale;

Vengono inoltre illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili ed i principi di controllo preventivo esistenti, con specifico riferimento a ciascuna area a rischio.



Area a rischio reato G.2.1 - Gestione dei rifiuti

Attività sensibili

- a) Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.
- b) Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo di rifiuti.
- c) Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento rifiuti.
- d) Gestione degli adempimenti amministrativi.

Principi di controllo

- formale definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività connesse alla gestione rifiuti;
- implementazione di un sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti e servizi, che prevede la selezione e la valutazione dei fornitori e il monitoraggio continuo delle prestazioni rese, anche tramite audit di seconda parte per la verifica delle dichiarazioni / documenti prodotti dai fornitori;
- previsione, nel processo di qualifica dei fornitori, del possesso di requisiti di carattere ambientale;
- individuazione e formalizzazione, a livello contrattuale, del soggetto produttore / detentore dei rifiuti, responsabile della gestione degli stessi;
- svolgimento di periodiche verifiche sui soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti.

Area a rischio reato G.2.2 - Gestione degli scarichi idrici

Attività sensibili

- a) Gestione degli scarichi idrici di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche
- b) Gestione degli scarichi idrici di acque reflue domestiche, industriali e risoluzione del superamento dei limiti

Principi di Controllo

- Classificazione degli scarichi e dei recapiti finali al fine di identificare l'iter autorizzativo volto all'ottenimento di decreti per la loro gestione;
- identificazione e aggiornamento dei punti di scarico di acque reflue industriali e dei punti di campionamento;
- definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi idrici in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati.

Area a rischio reato G.2.3 - Gestione degli asset

Attività sensibili

- a) Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento



che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo e il sottosuolo

- b) Gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze ozono lesive e gas fluorurati a effetto serra

Principi di controllo

- esistenza di regole per la gestione delle attività di manutenzione / ispezione degli *asset* aziendali;
- sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti e servizi, che prevede la selezione e la valutazione dei fornitori e il monitoraggio continuo delle prestazioni rese, anche tramite audit di seconda parte per la verifica delle dichiarazioni / documenti prodotti dai fornitori;
- previsione, nel processo di qualifica dei fornitori, del possesso di requisiti di carattere ambientale;
- disposizione organizzativa che attribuisce alla struttura che gestisce il patrimonio immobiliare il compito di monitorare lo stato degli *asset*, curarne il mantenimento in efficienza e la pulizia e attuare le normative tecniche in materia di tutela dell'ambiente;
- individuazione, nell'ambito della citata struttura organizzativa, di presidi per aree territoriali ⁴;
- mappatura dello stato di tutti gli *asset* di proprietà della Società con informazioni, per singolo compendio, sui rischi di natura ambientale e sulle misure adottate o pianificate;
- verifica dello stato ambientale delle aree, di concerto con il proprietario o l'acquirente, in occasione dell'acquisto o della vendita di *asset*;
- previsione, nei contratti di locazione di immobili a terzi⁵, di una clausola ambientale che prescrive l'obbligo, per il conduttore, di ripristinare / bonificare l'area in caso di danni ambientali e, più in generale, l'obbligo di osservare le norme di cui al D.Lgs. n. 121/2011;
- previsione, nei contratti di locazione, di poteri di controllo e verifica da parte del proprietario sulle aree concesse in locazione;
- visite ispettive periodiche sulle aree libere di proprietà della Società e relativa reportistica;
- formalizzazione di una procedura che disciplini le visite ispettive e utilizzo di *check list* contenenti verifiche mirate agli aspetti ambientali;
- protezione fisica delle aree (recinzioni, cartellonistica, ecc.);
- istruzione per la regolamentazione dell'accesso agli scali di proprietà della Società;
- procedure del Sistema di Gestione Integrato che disciplinano gli aspetti ambientali connessi alla gestione di aree da parte della Società (es. gestione rifiuti, manutenzione edifici, gestione del suolo e del sottosuolo, ecc.);
- procedure di Gruppo in materia di investimenti e disinvestimenti;

⁴ Sono state individuate un'area nord e un'area centro sud.

⁵ Mercitalia Logistics S.p.A. è proprietaria di immobili, quali scali, terminali, uffici, ecc., concessi in locazione a terzi / società del Gruppo.



- esistenza di principi e regole per il controllo operativo nella gestione del suolo e del sottosuolo nei siti di proprietà e in conto patrimonio che prevedano:
 - l'individuazione e censimento delle potenziali fonti di contaminazione presenti nei siti di propria competenza;
 - la gestione delle potenziali fonti di contaminazione in accordo con la normativa vigente e le prescrizioni applicabili;
 - la gestione della potenziale contaminazione;
 - la realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente;
 - la caratterizzazione del suolo in caso di vendita o acquisizione di nuove aree.